



COMUNE DI ARTA TERME

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. _____ DEL _____

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23, ai sensi dell'art.10, della L.R. 17.07.2015, n. 18 e del Regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione FVG 23/10/2017, n.244, pubblicato sul B.U.R. n. 45 in data 8/11/2017, istituita nel Comune di Arta Terme dall'Assemblea dell'U.T.I. della Carnia con delibera n. 16 del 26.03.2018 modificata con delibera n. 53 del 20.12.2018.

Art. 2. Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune, come definite, in linea di principio, dall'art. 21 della L.R. 09.12.2016, n. 21, in materia di turismo e attività produttive.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 3. Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Sono esclusi dalla soggettività passiva gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente e gli iscritti all'anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E) del Comune.
3. Sono assimilati ai residenti e, pertanto, non soggetti passivi d'imposta, i proprietari di seconda casa, i dipendenti, diretti e indiretti, delle strutture ricettive alloggiati nelle medesime o alloggiati in unità abitative a questi destinati nonché i lavoratori occupati presso aziende imprese che svolgono attività, anche temporanea, nel territorio del Comune.
4. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del DL 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
5. Ai sensi dell'art. 5-ter dell'articolo 4 del DL 50/2017, come modificato dal DL 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente

regolamento comunale.

6. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Arta Terme.

Art. 4. Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:

- a) i minori che, nel giorno d'arrivo, non abbiano ancora compiuto il dodicesimo anno di età;
- b) i portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore;
- c) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre Forze armate, al Corpo Forestale Regionale, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché il personale sanitario che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- e) le scolaresche in gita scolastica e loro accompagnatori, indipendentemente dall'età.

2. Il gestore della struttura avrà cura di acquisire e conservare la documentazione attestante le esenzioni di cui al presente articolo nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, in particolare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.)).

Art. 5. Misura dell'imposta

1. L'Imposta, in relazione ad ogni soggiorno, è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, definite dalla normativa regionale in materia, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di quindici (15) pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

3. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

4. I periodi di applicazione e le tariffe dell'imposta sono stabiliti dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6. Destinazione del gettito e Tavolo del Turismo

1. Il gettito dell'imposta, sentiti le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, è destinato dal Comuni al finanziamento di investimenti, servizi ed interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento.
2. Se il gettito annuo è superiore a Euro 50.000,00, entro il 31 dicembre di ogni anno è sottoscritta l'intesa, mediante la quale sono stabilite le modalità di destinazione del gettito derivante dall'imposta di soggiorno, come previsto dall'art. 10, comma 6, della L.R. 18/2015.
3. Ai sensi del presente regolamento è istituito il Tavolo del Turismo, organismo all'interno del quale l'intesa di cui al comma 2 è concordata e sottoscritta.
4. Il gettito dell'imposta di soggiorno finanzia nella misura minima del 35% investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità e nella misura del 35% servizi ed interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio.
Il rimanente 30% può essere liberamente destinato a investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità o servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio.
5. L'intesa è trasmessa alla Regione entro 15 giorni dalla adozione, anche ai fini della pubblicazione sul portale regionale della sezione dedicata al turismo.

Art. 7. Obblighi del gestore

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone nella locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del soggiornante il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a. accreditarsi secondo le modalità stabilite dal Comune;
 - b. informare i propri ospiti dell'applicazione dell'Imposta di soggiorno tramite affissione di apposito avviso in luoghi comuni e/o pubblicazione nel sito internet della struttura ricettiva
 - c. richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante, rilasciando una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente/capogruppo (conservandone copia), con una delle seguenti modalità alternative:
 - registrazione del pagamento in fattura/ricevuta indicando la seguente causale: "Assolta imposta di soggiorno per € fuori campo applicazione IVA";
 - d. utilizzo di ricevuta redatta secondo il modello predisposto dal Comune;
 - e. riversare al Comune entro il 15 luglio e il 15 gennaio di ogni anno, l'imposta di soggiorno dovuta e oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento. Il riversamento può essere effettuato tramite le seguenti modalità:
 - o delega di pagamento F24;

- o bonifico bancario sul conto di Tesoreria del Comune o eventuale conto dedicato;
- o tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA;
- o altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale;
- o presentare anche telematicamente, entro il quindici di luglio (15/07) per il primo semestre dell'anno ed entro il quindici di gennaio (15/01) per il secondo semestre, comunicazione periodica contenente le informazioni relative al numero degli ospiti, al numero dei pernottamenti imponibili, al numero dei soggetti esenti e all'imposta dovuta distinti per ogni struttura, secondo le modalità stabilite dal Comune.

f. conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

3. In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

4. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva individuato all'art. 3 del presente Regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune.

Art. 8. Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 comma dal 161 al 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.

3. Il Corpo di Polizia Locale nell'espletamento delle funzioni di controllo a campione, potrà acquisire atti e documenti presso il gestore della struttura ricettiva riferiti alla dichiarazione di cui all'art. 7 e ai versamenti dell'imposta effettuati.

Art. 9. Sanzioni tributarie-e ravvedimento

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18/12/1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, rispetto alla scadenza indicata nel comma 2 dell'articolo 7 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa

pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3 dell'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del DL 34/2020) è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle misure stabilite dalla legge.

5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 10. Sanzioni amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:

- a) omesso accreditamento previsto dall'articolo 7;
- b) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dal precedente articolo 7;
- c) omessa, incompleta o infedele presentazione della comunicazione periodica prevista dal comma 2 articolo 7;
- d) omessa presentazione del conto giudiziale di cui all'articolo 16;

2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.

Art. 11. Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di riversamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle

successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.

3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere tutta la documentazione da cui emerga l'erroneo riversamento delle somme all'ente.

Art. 13. Interessi

4. Sulle somme incassate dal gestore e non riversate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile.

Art. 14. Contenzioso

5. Le controversie (tributarie) concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 15. Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 16. Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti dal previgente regolamento per l'anno 2020, si intendono riferiti agli adempimenti contenuti nell'articolo 7 del presente regolamento in materia di comunicazione periodica e di termini di versamento, approvati in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 180 del DL 34/2020.
2. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21, tramite consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune, tramite raccomandata oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Comune provvederà alla trasmissione del Conto della gestione alla Corte dei Conti entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 17. Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in

vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.